

nè la repubblica sarà obbligata di somministrare o negoziare di tali generi col regno d' Algeri; per cui si esclude dall' articolo secondo tutto ciò che è relativo alle suddette merci.

Fatto in Algeri. — Sottoscritto da Giovanni Comatà.

L' ORIGINALE, in lingua e scrittura turca con la traduzione in italiano a fianco, articolo per articolo, esiste nella raccolta documenti turchi, busta: *Documenti Algerini etc., fasc. Algeri*, n. 54.

23. (24) — 1763, Settembre 1. (1177, 22 della luna di Çafar) — c. 46 t.^o — Trattato di pace stabilito tra la repubblica di Venezia ed Ali pascià e bey di Tunisi, a mezzo di Gaetano Gervasone, ministro per la repubblica e dello stesso Ali, consiglio e divano. Gli articoli di questa pace corrispondono parola per parola, con quelli della pace di Algeri (n. 22), mutato soltanto Algeri con Tunisi. All' art. 23, dopo stabilito che le navi algerine abbisognando di provvigioni e rinfreschi potranno rivolgersi alle isole della repubblica, si aggiunge: che i legni armati della serenissima non faranno corso sopra gli amici della reggenza di Tunisi entro il limite delle miglia 30, e la reggenza, a sua volta, si obbliga di far restituire tutti i bastimenti veneti che fossero predati nelle sue acque dentro i detti limiti.

Scritto nel Bardo, solita residenza dei pascià di Tunisi. — Sottoscritto da Gaetano Gervasone, ministro incaricato.

ALLEGATO A: 1764, Ottobre 6. (9 della luna di Rebi el-âkhîr 1178). — Dichiarazioni ed esclusioni: 1. La repubblica di Venezia non concederà patenti o passaporti a nazioni estere, e se i bastimenti tunisini ritrovassero passaporti o patenti venete a nazioni diverse, sarà da loro fatta buona presa, nè perciò si intenderà rotto il trattato. — 2. Resta di niun valore la seconda parte dell' articolo secondo, circa le mercanzie di contrabbando, polvere, zolfo, tavole ed altre cose che spettino ad armamenti da guerra.

Fatto in Tunisi. — Sottoscritto da Giovanni Comatà, ministro incaricato.

L' ORIGINALE, in lingua e scrittura turca con la traduzione italiana a fianco, articolo per articolo, esiste nella raccolta di documenti turchi, busta: *Documenti Egiziani, Tunisini, Tripolitani*, n. 56.

24. (25). — 1764, Aprile-Maggio (nella luna di Schawwâl 1177). — c. 53 t.^o. — Trattato di pace tra la repubblica veneta, rappresentata dal N. U. conte Prospero Valmarana, ed il cantone e divano di Tripoli, rappresentati dal plenipotenziario chagi Abdurrahman agâ. — Art. 1. I bastimenti veneti naviganti incontrandosi in corso coi legni di Tripoli, non saranno da questi molestati, ma si useranno reciprocamente cortesie. La repubblica non rilascierà patenti o passaporti a nazioni diverse, e qualora per caso se ne trovassero, saranno fermati i bastimenti, rimanendo però la pace in pieno vigore. — 2. Le navi venete approdando in Tripoli, non pagheranno che il 3 per cento sulle merci vendute, per quelle che fossero reimbarcate non pagheranno tasse di sorta. — Gli articoli 3 all' 11, mutato il nome di Algeri in Tripoli, sono eguali al n. 22. —